

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 novembre 2020, n. 291  
**Azienda Sanitaria Locale Brindisi.**

**Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Francavilla Fontana (BR), ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) grande macchina presso il Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana sito in Via Madonna delle Grazie.**

**Parere favorevole.**

### **Il Dirigente della Sezione**

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020, di conferimento incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, della Sezione Governo e Strategia dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”* e s.m.i. stabilisce:

all'art. 5 (*“Autorizzazioni”*), comma 1 che *“Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione: (...) 1.6 strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (...) 1.6.3 strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine”*;

all'art. 7 (*“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”*) che:

*“1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*

*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della*

richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale. (omissis)".

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)" stabilisce, inter alia, quanto segue:

"Considerato che:

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture; (omissis)

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti: (omissis)".

La L.R. n. 52 del 30/11/2019, ad oggetto "Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.", dispone all'art. 49, comma 2 che "Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell'arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di giunta regionale. Fermo restando che l'autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività

*di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all'esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest'ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio."*

Con nota prot. n. 79547 del 20/10/2020 trasmessa con Pec in pari data al Sindaco del Comune di Francavilla Fontana (BR) e, per conoscenza, alla scrivente Sezione, ad oggetto "*Richiesta autorizzazione alla realizzazione di una Risonanza Magnetica ad alto campo (1,5 T) presso il P.O. di Francavilla Fontana.*", il Direttore Generale dell'ASL BR, "*(...) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6 e dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.*", ha chiesto "*al Sindaco del Comune di Francavilla Fontana il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una RMN (art. 5, c. 1, punto 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) presso il Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana, ubicato in Via Madonna delle Grazie, piano terra*", precisando quanto segue:

*"il rilascio dell'autorizzazione alla installazione trova rispondenza nel disposto dell'art. 49 della legge regionale n. 52/2019 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione". Coerentemente con quanto previsto all'interno del suddetto disposto normativo, è stato accertato che, attualmente, presso i comuni del Distretto Socio Sanitario di Francavilla Fontana, non sono allocate risonanze magnetiche ad alto campo né in strutture pubbliche, né in strutture private accreditate. Per tale motivo di ritiene necessario fornire un supporto adeguato ai percorsi diagnostici dei pazienti.*

*Si rappresenta, inoltre, che il vigente Piano di Riordino Ospedaliero della Regione Puglia prevede che il P.O. di Francavilla Fontana, Ospedale di primo livello, abbia le seguenti unità operative: cardiologia, chirurgia generale, medicina generale, neonatologia, oncologia, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, psichiatria, terapia intensiva e unità coronarica. Inoltre sono previsti i seguenti servizi: emodialisi, laboratorio analisi, servizio trasfusionale e radiologia. Attualmente il servizio di Radiologia è sviluppato al piano terra del plesso principale del presidio. Tale unità operativa dispone di n. 3 diagnostiche radiologiche digitali, di cui dedicata principalmente ai pazienti del Pronto Soccorso, n. 1 TAC, n. 1 ambulatorio ecografico e n. 1 risonanza settoriale."*

ed allegandovi, tra l'altro:

- copia della "*RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA*" a firma del Direttore Area Gestione Tecnica dell'ASL BR, con la quale, tra l'altro, è stato dichiarato che "*Questa Azienda, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 49 della Legge Regionale n. 52 del 2019 – "Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" – intende sostituire la Risonanza settoriale (a basso campo) attualmente installata presso il P.O. di Francavilla Fontana con una nuova Risonanza con campo di 1,5 Tesla.*";
- copia della planimetria del servizio/ambulatorio destinato all'attività di Diagnostica per immagini con utilizzo della RMN.

Con nota prot. 39812/2020 del 23/10/2020, trasmessa con Pec in pari data alla scrivente Sezione e, per conoscenza, alla Direzione Generale dell'ASL BR, il Sindaco del Comune di Francavilla Fontana (BR) ha rappresentato quanto segue:

*"Con la presente il sottoscritto Avv. Antonello Denuzzo, in qualità di Sindaco del Comune di Francavilla Fontana, in riscontro alla nota prot. ASL BR n. 79547 del 20 Ottobre 2020 recante la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una risonanza magnetica ad alto campo (1.5 T) presso il P.O. di Francavilla Fontana, chiede la verifica di compatibilità al fabbisogno, di competenza regionale."*

Posto tutto quanto sopra riportato;

considerato che:

- la L.R. n. 52 del 30/11/2019 ha aggiornato il fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006, disponendo all'art. 49, comma 2, innanzi riportato, tra l'altro, che "(...) *Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione.(...)*";
- la popolazione della ASL BR aggiornata al 1° gennaio 2020 (fonte ISTAT) è pari a 390.456 abitanti, per cui il fabbisogno di grandi macchine RMN è pari a n. 3 (3,25);
- nel territorio della ASL BR risultano autorizzate/attivate, con riferimento all'attività specialistica ambulatoriale, n. 4 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 2 presso il P.O. Perrino di Brindisi (DSS BR 01) e n. 2 presso strutture private:
  - n. 1 presso la Casa di Cura Salus S.r.l. di Brindisi (DSS BR 01);
  - n. 1 presso l'Istituto Santa Chiara S.r.l. di San Vito dei Normanni (DSS BR 01);
- pertanto, nonostante il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi dell'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019 (1 RMN per ogni 120 mila abitanti) sia soddisfatto, il Distretto Sociosanitario BR 03 – FRANCAVILLA FONTANA risulta carente di apparecchiature RMN grandi macchine;
- anteriormente alla richiesta comunale di verifica di compatibilità di cui trattasi, nell'ambito del DSS BR 03 – FRANCAVILLA FONTANA non risultano pervenute richieste comunali di verifica di compatibilità a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di RMN grande macchina;

atteso che, nel caso di specie:

- il territorio interessato è già circoscritto attraverso l'individuazione normativa del fabbisogno nei distretti socio-sanitari "carenti";
- la programmazione dell'ASL BR in relazione all'attivazione di n. 1 RMN grande macchina nell'ambito della medesima ASL risulta dalla stessa "*Richiesta autorizzazione alla realizzazione di una Risonanza Magnetica ad alto campo (1,5 T) presso il P.O. di Francavilla Fontana.*" di cui alla nota prot. n. 79547 del 20/10/2020 a firma del Direttore Generale;
- nell'ambito del Distretto socio-sanitario DSS BR 03 – FRANCAVILLA FONTANA (costituito dai Comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Oria, San Michele Salentino, Villa Castelli) non risulta alcuna struttura privata accreditata per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (oltre che per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine), mentre le uniche TAC risultano autorizzate ed installate presso strutture pubbliche, *id est* n. 1 presso il medesimo P.O. di Francavilla Fontana e n. 1 presso il PTA di Ceglie Messapica;

si ritiene che:

- siano pertanto meritevoli di tutela l'esigenza assistenziale di "*fornire un supporto adeguato ai percorsi diagnostici dei pazienti*" rappresentata nella "*Richiesta autorizzazione alla realizzazione di una Risonanza Magnetica ad alto campo (1,5 T) presso il P.O. di Francavilla Fontana.*" di cui alla nota prot. n. 79547 del 20/10/2020 a firma del Direttore Generale dell'ASL BR, nonché la necessità di una celere conclusione del procedimento autorizzatorio *de quo* in considerazione anche della maggiore domanda assistenziale correlata al Covid-19;
- risulti superflua la richiesta al Direttore Generale della ASL BR del parere previsto dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera in funzione del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle apparecchiature RMN grandi macchine già presenti in ambito provinciale, anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

considerato, pertanto, che in tale fattispecie la struttura pubblica del P.O. di Francavilla Fontana risulta l'unica struttura, nell'ambito del Distretto socio-sanitario DSS BR 03 – FRANCAVILLA FONTANA, che con l'installazione di n. 1 apparecchiatura RMN c.d. "grande macchina" garantirebbe un'offerta diagnostica completa a carico del SSN, esercitando sia l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine che l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (sia TAC, dunque senza necessità di "stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento", che RMN) in regime di accreditamento;

si ritiene che, nell'ambito del procedimento di verifica di compatibilità *de quo*, non trovi applicazione il procedimento di valutazione comparativa delle richieste di verifica di compatibilità previsto dalla D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 e che, pertanto, non sia necessario attendere la conclusione del bimestre compreso tra il 29/09/2020 ed il 28/11/2020, nell'ambito del quale è pervenuta la richiesta comunale di verifica di compatibilità da parte del Comune di Francavilla Fontana, inoltrata con la sopracitata nota del 23/10/2020.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Francavilla Fontana (BR) a seguito dell'istanza del Direttore Generale dell'ASL BR, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) grande macchina presso il piano terra del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana sito in Via Madonna delle Grazie, con la precisazione che la Direzione Generale dell'ASL BR dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione della RMN ad alto campo (1.5 T), per sostituzione della RMN a basso campo, alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Francavilla Fontana (BR) a seguito dell'istanza del Direttore Generale dell'ASL BR, per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presso il piano terra del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana sito in Via Madonna delle Grazie, con la precisazione che la Direzione Generale dell'ASL BR dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Sindaco del Comune di Francavilla Fontana (BR), pec: [comune.francavillafontana@pec.it](mailto:comune.francavillafontana@pec.it);
  - al Direttore Generale dell'ASL BR, pec: [protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)